



REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 18 giugno 2025, composta dai Magistrati:

Paolo PELUFFO	- Presidente
Giuseppe VELLA	- Primo Referendario – Relatore
Antonio TEA	- Primo Referendario
Massimo Giuseppe URSO	- Primo Referendario
Marina SEGRE	- Referendario

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

VISTO il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti Regione siciliana);

VISTO la L. 14 gennaio 1994, n. 20, (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

VISTO il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione);

VISTO l'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3);

VISTA la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013, delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

VISTA la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

VISTA la richiesta di parere del Comune di Villabate, prot. C.d.c. n. 0003380 del 30 aprile 2025;

VISTA l'ordinanza n. 70/2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Giuseppe Vella
ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del Comune di Villabate (PA)

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Villabate, con la richiesta sopra citata, sottopone all'attenzione della Sezione la richiesta di un parere in tema di rideterminazione della dotazione organica e materia di assunzioni. In particolare, si chiede *"1. se, nel caso di comune in dissesto finanziario di tipo funzionale e nelle more dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato e degli altri bilanci di previsione e rendiconti non deliberati dall'ente, la rideterminazione della dotazione organica debba rispettare il divieto dell'art. 267 del TUEL anche nel caso in cui l'attuale dotazione organica sia al di sotto di circa il 50% di quella prevista dall'art. 259 del TUEL, con grave compromissione dei servizi essenziali;*

2. se il divieto di incrementare la dotazione organica rideterminata si applica anche nel caso di assunzioni etero-finanziate o previste per legge benchè sia comunque rispettata la riduzione di spesa ex art. 259, comma 6, del TUEL;

3. se le deroghe previste espressamente dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 e dall'art. 19, comma 1, D.L n. 124/2023 alla disposizione del primo

capoverso si applicano anche agli enti in dissesto finanziario in assenza di bilancio stabilmente riequilibrato;

4. se, a prescindere dal parere della COSFEL, l'ente locale in dissesto possa procedere alle assunzioni di personale integralmente eterofinanziate, alle assunzioni per la copertura della quota d'obbligo delle categorie protette e alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va verificato se la richiesta di parere di cui trattasi presenta i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo **soggettivo**, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo **oggettivo**, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

I due profili sono, difatti, contigui ma assolutamente non coincidenti.

1.1. In merito al primo profilo (ammissibilità soggettiva), preme puntualizzare che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica, precisando che *"Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane"*.

In riferimento al caso di specie, la richiesta di parere, in quanto presentata dal Sindaco del Comune di Villabate (PA) e, dunque, organo rappresentativo dell'Ente (cfr. art. 50, comma 2, del TUEL), si deve ritenere ammissibile.

1.2. Passando al secondo profilo (ammissibilità oggettiva), si osserva che la Corte dei conti, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) sia delle Sezioni riunite in sede di controllo (*deliberazione n. 54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*), ha delineato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della "contabilità pubblica", precisando che la stessa coincide con il sistema di *"norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"* e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale.

Ancora, con la deliberazione n. 54/CONTR/2010 sopra richiamata, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esprimere principi vincolanti per le Sezioni regionali di controllo

relativamente al concetto di “contabilità pubblica”, hanno fatto riferimento ad una visione dinamica di tale accezione, che sposta *“l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri”*.

Inoltre, in relazione all’ampiezza della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, le SS.RR. non mancavano di sottolineare che la disposizione in questione conferisce alle *“Sezioni regionali di controllo non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica. Cosicché la funzione di cui trattasi risulta, anche, più circoscritta rispetto alle “ulteriori forme di collaborazione”, di cui la medesima succitata disposizione fa menzione, che gli Enti territoriali possono richiedere “ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”*.

Preme precisare, inoltre, che le Sezioni regionali di controllo non possono pronunciarsi su quesiti che implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali, già adottati o da adottare da parte dell’Ente. In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all’Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (*vd. ex multis, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR*).

L’istanza, dunque, non può contenere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale e, ai fini dell’ammissibilità oggettiva, il parere deve, quindi, essere connotato dalla *“generalità”* ed *“astrattezza”* del quesito posto (*vd. pronuncia Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006*).

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l’Ente non può mirare ad ottenere l’avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale.

La funzione consultiva, inoltre, non può interferire con le altre funzioni attribuite alla Corte dei conti (di controllo e giurisdizionali) o ad altra magistratura. Sul punto, si richiama la recente deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, secondo cui *“appare opportuno ribadire che la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri*

organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari”.

Ciò posto, sulla base dei parametri normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, la richiesta di parere deve ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo, stante che ha ad oggetto una materia attribuita dal legislatore ad un organo amministrativo. L’art. 159, comma 7, del TUEL dispone, infatti, che *“La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all'esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali per l'approvazione”*, mentre l’art. 267 del medesimo Testo Unico prevede che *“Per la durata del risanamento, come definita dall' articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell' articolo 259 non può essere variata in aumento”*. D'altronde, lo stesso ente è consapevole del fatto che la materia è attratta dalla competenza ministeriale, in quanto i quesiti, sui quali chiede a questa Sezione di esprimersi, sono stati già posti alla COSFEL, la quale *“ ritiene di non dover esaminare la predetta richiesta di fabbisogno del personale senza la preliminare approvazione dell' ipotesi di bilancio equilibrato”*.

Da qui un ulteriore profilo di inammissibilità dal punto di vista oggettivo, stante che il Comune istante sottopone all’attenzione della Corte delle fattispecie concrete non connotate da “generalità” ed “astrattezza” e che, come sopra precisato, sono state già oggetto di specifica pronuncia da parte dell’organo amministrativo legislativamente preposto a rilasciare le dovute autorizzazioni.

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l’Ente non può mirare ad ottenere né un conflitto di decisioni con un organo amministrativo (i cui provvedimenti sono impugnabili presso altro plesso giurisdizionale) né l’avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale.

P.Q.M.

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana dichiara inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere di cui in epigrafe.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Giuseppe Vella)

IL PRESIDENTE

(Paolo Peluffo)

Depositato in segreteria il 23 giugno 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura